

(N. 949)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DELLE FAVE)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Bilancio**

(PIERACCINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 DICEMBRE 1964

Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, contenente disposizioni straordinarie in favore degli operai disoccupati dell'industria edile e di quelle affini

ONOREVOLI SENATORI. — Il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, di cui si chiede la conversione, è stato adottato dal Governo al fine di alleviare, con effetti immediati ed in attesa della nuova disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria contro la disoccupazione, la delicata situazione in cui sono venuti a trovarsi i lavoratori dell'industria edile e di quelle affini.

Nei confronti di detti lavoratori, che hanno particolarmente risentito delle conseguenze negative della congiuntura economica, è infatti prevedibile che la stagione invernale determinerà ulteriori sfavorevoli riflessi sul piano dell'occupazione. Da ciò la necessità ed urgenza del provvedimento adottato.

I criteri seguiti nella formulazione del decreto-legge rientrano negli indirizzi seguiti dal Parlamento con la legge 23 giugno 1964, n. 433, contenente norme in materia di assegni familiari e di integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

Le provvidenze contenute nel provvedimento sono, infatti, da considerarsi sostitutive di quelle previste dalla legge citata, che si sono rivelate scarsamente adattabili alle esigenze dell'edilizia, in considerazione della prevalente temporaneità dei lavori edili e della mobilità della categoria.

Invero, nel trimestre luglio-settembre 1963 la media dei lavoratori di detto settore produttivo iscritti nelle liste di collocamento si è aggirata intorno alle 133.000 unità; per

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

contro nel corrispondente periodo del 1964 gli operai edili ammessi all'integrazione salariale sono stati soltanto 6.450.

In relazione alle suesposte considerazioni, il decreto-legge ha sancito:

1) l'esclusione degli operai dell'industria edile e di quelle affini dai benefici della legge 433, ferme restando le concessioni in corso (articolo 1);

2) il prolungamento della durata massima dell'indennità di disoccupazione da 180 a 360 giorni; tale prolungamento è applicabile anche, a domanda, a coloro che siano già cessati dal lavoro e si trovino ancora disoccupati all'entrata in vigore del decreto-legge (articolo 2, commi primo e secondo);

3) l'esclusione del maggior periodo di disoccupazione indennizzata dal computo del biennio al quale verrà riferito il requisito contributivo per le successive ammissioni al beneficio dell'indennità (equiparandosi così tale periodo di disoccupazione ad un periodo di assenza dal lavoro per malattia, puerperio e servizio militare eccedenti i limiti comuni) (articolo 2, comma terzo);

4) il mantenimento del diritto all'assistenza di malattia per tutto il periodo di ammissione all'indennità di disoccupazione: ciò comporta, non solo l'assistibilità delle malattie proprie e dei familiari a carico, che abbiano inizio durante tutto il periodo di disoccupazione indennizzata, ancorchè eccedente gli attuali limiti di copertura, ma altresì la sostituzione della indennità di disoccupazione con la più favorevole indennità di malattia (50 per cento dell'ultima retribuzione) durante l'eventuale periodo di incapacità lavorativa (articolo 2, ultimo comma);

5) la corresponsione agli operai interessati degli assegni familiari interi, in luogo delle attuali maggiorazioni dell'indennità di disoccupazione, con le stesse modalità vigenti per il caso di assenza dal lavoro per malattia (articolo 3). Per valutare più concretamente tale beneficio si mettono a confronto gli importi settimanali dovuti ed a titolo di maggiorazioni dell'indennità di disoccupazione ed a titolo di assegni familiari

ad un disoccupato con moglie e due figli a carico:

Maggiorazioni indennità ds.	Assegni familiari	
	dal 1°-10-1964	dal 1°-4-1965
1.680	3.354 (+ 1.674)	3.600 (+ 1.920)

In sostanza, per una famiglia tipo, il decreto-legge ha comportato un miglioramento giornaliero di circa lire 240. Dal 1° aprile 1965, tale aumento salirà a lire 275.

I benefici di cui al decreto-legge in parola hanno efficacia limitata nel tempo in quanto, si ripete, tale è stato il criterio seguito con la richiamata legge 433 per la generalità degli operai dell'industria.

Il termine massimo entro il quale le disposizioni in esame hanno efficacia è pertanto quello del 30 giugno 1966, già risultante dalla legge 433, salvo i benefici previsti ai punti 3) e 4) che, pur riferendosi a periodi svoltisi o ad eventi insorti prima di detto termine, sono suscettibili di produrre e mantenere i loro effetti dopo la sua scadenza.

Dal punto di vista finanziario, l'onere che deriverà dal provvedimento alle gestioni degli assegni familiari e dell'assicurazione di malattia, pur non essendo suscettibile di valutazione preventiva, in quanto non è dato conoscere al momento attuale l'andamento della disoccupazione e della morbilità nell'arco di tempo che va dall'entrata in vigore del decreto-legge al 30 giugno 1966, non pone particolari problemi nei confronti delle due gestioni: della prima (assegni familiari) perchè attraversa una situazione di tranquillità finanziaria, della seconda (assicurazione di malattia) per la non rilevante entità dell'onere stesso.

Per quanto concerne l'andamento della gestione assicurazione per la disoccupazione, è da rilevare che l'onere derivante dal prolungamento della durata massima dell'inden-

nità disposta con il decreto-legge di cui si chiede la conversione potrà essere compensato dal fatto che la corresponsione degli assegni familiari ai lavoratori dell'edilizia rimasti disoccupati, in luogo della maggiora-

zione per carichi familiari, determinerà uno sgravio di costo a tutto vantaggio della gestione assicurazione per la disoccupazione.

Per tali motivi il decreto-legge non contiene previsioni di carattere finanziario.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, contenente disposizioni straordinarie in favore degli operai disoccupati dell'industria edile e di quelle affini.

ALLEGATO

Decreto-legge 23 dicembre 1964, n. 1354, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 318 del 23 dicembre 1964.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere ad un miglioramento del trattamento assistenziale degli operai disoccupati appartenenti alle categorie dell'industria edile e di quelle affini, particolarmente colpiti dall'andamento economico congiunturale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

D E C R E T A :

Art. 1.

Le disposizioni dell'articolo 3 della legge 23 giugno 1964, n. 433, non si applicano agli operai dipendenti dalle aziende industriali dell'edilizia e affini.

Restano ferme, fino alla rispettiva scadenza, le concessioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Per gli operai di cui al primo comma dell'articolo 1, che cesseranno dal lavoro entro il 1° luglio 1965, il periodo massimo durante il quale può essere corrisposta l'indennità di disoccupazione è elevato da 180 a 360 giorni.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche a coloro che, essendo cessati dal lavoro anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano continuativamente disoccupati a tale data. In tal caso, se il periodo di 180 giorni sia già decorso alla data di entrata in vigore del presente decreto, la proroga decorrerà da questa data, purchè l'interessato ne faccia domanda entro 60 giorni dalla data stessa.

Ai fini del diritto all'indennità di disoccupazione, per gli operai cessati dal lavoro in data successiva al 1° luglio 1965, il maggior periodo di tempo durante il quale è corrisposta l'indennità di disoccupazione a norma dei precedenti comma è escluso dal computo del biennio previsto dall'articolo 19 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, agli effetti del requisito contributivo.

Gli operai ammessi al trattamento di cui al primo e al secondo comma conservano, in deroga ai termini di cui all'articolo 30 del con-

tratto collettivo nazionale 3 gennaio 1939, il diritto all'assistenza in caso di malattia secondo le modalità previste dalle norme vigenti, ferma restando l'applicazione del secondo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818.

Art. 3.

Con decorrenza dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 1966, agli operai di cui al precedente articolo 1, aventi diritto alla indennità giornaliera di disoccupazione, competono, in luogo delle maggiorazioni di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1237, gli assegni familiari di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modifiche.

Detti assegni saranno corrisposti a carico della Cassa unica per gli assegni familiari, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni in vigore per la corresponsione degli assegni medesimi in caso di malattia del lavoratore.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1964.

Per il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato

MERZAGORA

MORO — DELLE FAVE — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE